



COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara

3° AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
Sportello Unico delle Attività Produttive

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE FIERE

INDICE

- Art. 1 Tipologia delle fiere
- Art. 2 Disciplina delle fiere straordinarie
- Art. 3 Istituzione e localizzazione delle fiere
- Art. 4 Individuazione delle Fiere esistenti
- Art. 5 Giornate e orari di svolgimento
- Art. 6 Autorizzazione e concessione decennale di posteggio
- Art. 7 Assegnazione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 8 Assegnazione dei posteggi disponibili
- Art. 9 Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati
- Art. 10 Assegnazione secondo posteggio
- Art. 11 Assenze
- Art. 12 Registro della fiera-Graduatoria Titolari di posteggio e spuntisti
- Art. 13 Scambio di posteggio
- Art. 14 Spostamento di posteggio (miglioria)
- Art. 15 Ampliamento della superficie di posteggio
- Art. 16 Subingresso
- Art. 17 Revoca della autorizzazione e della concessione
- Art. 18 Ristrutturazione, spostamenti parziali o totali di posteggi
- Art. 19 Istituzione di nuovi posteggi
- Art. 20 Posteggi vincolati a merceologia specifica
- Art. 21 Circolazione stradale
- Art. 22 Sistemazione attrezzature di vendita
- Art. 23 Modalità di utilizzo del posteggio
- Art. 24 Norme igienico sanitarie e di sicurezza
- Art. 25 Sanzioni
- Art. 26 Disposizioni di carattere programmatico

ART. 1

TIPOLOGIA DELLE FIERE

- 1) Il presente regolamento ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R. 12/99, disciplina le modalità di svolgimento della Fiera istituita con deliberazione del Consiglio Comunale nonché delle Fiere Straordinarie. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.
- 2) L'esercizio dell'attività è disciplinato dal D.Lgs. 114/98, dalla L.R. 12/99, dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 del 26.07.1999, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
- 3) Le fiere, sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della Legge Regionale n. 12 del 1999, sono così classificate:
 - a) **fiere ordinarie**, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2% per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
 - b) **fiere a merceologia esclusiva**, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - 1) per settori merceologici (alimentare e non alimentare);
 - 2) per specializzazioni merceologiche (ovvero le segmentazioni merceologiche interne ai settori)
 - 3) per settori e per specializzazioni merceologiche;
 - c) **fiere straordinarie**, quando non è previsto, all'atto della loro istituzione, che si svolgano per un numero di edizioni complessivamente superiore a due e con le stesse modalità.
- 4) In caso di superamento del numero di edizioni di cui al comma 3, lett. c), si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, le disposizioni che regolano le fiere in via ordinaria.
- 5) Agli effetti di cui al precedente comma 3° si intendono:
 - a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
 - b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

ART. 2

DISCIPLINA DELLE FIERE STRAORDINARIE

- 1) Nelle fiere straordinarie, di cui all'art. 1 comma 3 lett. c) del presente Regolamento, l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui agli articoli 8,9, e può essere riferibile ad una o ad entrambe le edizioni previste.
- 2) Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide, a tutti gli effetti, ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione decennale, sempreché si provveda alla loro definitiva istituzione.

ART. 3

ISTITUZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE FIERE

- 1) L'istituzione delle Fiere avviene con apposita deliberazione del Consiglio Comunale nella quale sono evidenziati:
 - a) l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche
 - b) la suddivisione nelle tipologie di settore:
 - alimentare
 - extralimentare

- merceologie esclusive
- produttori agricoli
- c) il totale dei posteggi riservati agli operatori su aree pubbliche, di quelli riservati ai produttori agricoli e di quelli temporanei riservati ad operatori comunitari
- d) il numero progressivo dei posteggi, la collocazione e l'articolazione.

2) I posteggi riservati al settore alimentare, in tutti casi possibili, sono dotati di allacciamenti alla rete idrica, fognaria ed elettrica.

ART. 4

INDIVIDUAZIONE DELLE FIERE ESISTENTI

1) Le fiere istituite ed esistenti nel Comune di Poggio Renatico sono le seguenti:

a) Fiera: CARNEVALE DEI BAMBINI POGGIO RENATICO

Classificazione	ordinaria
Svolgimento:	annuale
Cadenza:	annuale
Giornate di svolgimento:	nelle domeniche del periodo di Carnevale e nel periodo primaverile per il Carnevale Notturmo
Ubicazione	Capoluogo di Poggio Renatico-Piazza Castello e Piazza del Popolo

Superficie complessiva dei posteggi Mq. 126

Totale posteggi n. 6 riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

b) Fiera: CARNEVALE NOTTURNO DEI BAMBINI A CORONELLA

Classificazione	ordinaria
Svolgimento:	annuale
Cadenza:	annuale
Giornate di svolgimento:	nella serata di sabato nel periodo primaverile aprile/maggio
Ubicazione	Frazione Coronella

Superficie complessiva dei posteggi Mq. 21

Totale posteggi n. 1 riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

c) Fiera: FIERA DI SANTA CATERINA

Classificazione	ordinaria
Svolgimento:	annuale
Cadenza:	annuale
Giornate di svolgimento:	9 Marzo

Ubicazione Piazza IV Novembre-Via Molino Frazione Gallo di Poggio Renatico

Superficie complessiva dei posteggi Mq. 42

Totale posteggi n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

d) Fiera: FIERA DI SAN MICHELE (29 Settembre)

Classificazione	ordinaria
Svolgimento:	annuale
Cadenza:	annuale
Giornate di svolgimento:	periodo comprendente <u>l'ultima settimana di settembre-primi giorni settimana di ottobre</u>
Ubicazione	Piazza del Popolo e Piazza Castello del Capoluogo

Superficie complessiva dei posteggi Mq. 132

Totale posteggi n. 6 riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

e) Fiera: FIERA DI CORONELLA

Classificazione	ordinaria
Svolgimento:	annuale
Cadenza:	annuale
Giornate di svolgimento:	1^ Domenica di ottobre
Ubicazione	Via Coronella, piazzale antistante la Chiesa

Superficie complessiva dei posteggi Mq. 42

Totale posteggi n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Ai fini dell'assegnazione dei posteggi saranno riconosciute le presenze maturate dai singoli commercianti che hanno partecipato alle fiere straordinarie, tenute sulla stessa area negli anni precedenti.

ART. 5 GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1) Gli orari di svolgimento della Fiera, sentite le Associazioni di categoria e sulla base degli indirizzi regionali di cui al punto 3 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 26.07.99, sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco (art. 28, comma 12, D.Lgs. n. 114/98).

2) Qualora intervengano motivi di pubblico interesse, il Sindaco, con propria ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione alle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche.

3) Il Sindaco, sentite le Associazioni, può autorizzare lo svolgimento di Fiere Straordinarie dandone comunicazione alla Regione almeno 90 giorni prima.

ART. 6 AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DECENNALE DI POSTEGGIO

1) Ai sensi dell'art. 8 comma 5 della Legge regionale 12/99 gli operatori che hanno partecipato a tutte le edizioni della fiera nei tre anni antecedenti il 30 giugno 1999, hanno diritto al rilascio dell'autorizzazione di tipo a) e relativa concessione decennale.

Decorso tale termine, le assegnazioni avverranno con le modalità ed i criteri di cui ai commi successivi.

2) Il Comune, dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio di ogni anno trasmette alla Giunta regionale, l'elenco dei posteggi liberi da assegnare con l'indicazione della merceologia per la pubblicazione sul B.U.R. (*punto 1 lettera b Del.reg. 1368/99*).

3) Il medesimo elenco deve essere esposto all'Albo Pretorio congiuntamente al bando contenente le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, eventuali vincoli di carattere merceologico ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio.

4) La domanda, in bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio deve essere conforme alle modalità, se previste, del bando del Comune esposto nell'Albo pretorio e va indirizzata al Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.; nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo se la domanda è consegnata direttamente.

5) La domanda di partecipazione alla fiera per i non titolari di posteggio, dovrà essere inviata o trasmessa direttamente, in bollo, almeno 60 giorni prima dell'inizio della fiera (*punto 4 lettera f Del. reg. 1368/99*).

6) L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni fiera o domanda ed avverrà nel rispetto del settore merceologico, secondo una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri:

- Maggior numero di presenze effettive maturate nella fiera riferibili ad un'unica autorizzazione.
- In caso di parità di presenze, la maggiore anzianità di azienda, derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima o ai suoi dante causa debitamente documentata (*punto 7 lettera a Del. Reg. 1368/99*).

7) Le presenze maturate nella Fiera che permettono di ottenere un'autorizzazione e relativa concessione di posteggio decennale sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione (*art. 2 comma 3 legge reg. 12/99*).

8) L'assegnazione conseguente a ciascun bando deve riguardare un solo posteggio per operatore (*punto 2 lettera c Del.reg. 1368/99*).

9) La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata (*art. 28 del D.lgs. 114/98*); non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.

10) Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due posteggi nell'ambito della stessa fiera sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato seguito.

11) L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:

- per incremento del numero dei posteggi liberi della fiera;
 - per istituzione di una nuova fiera;
- è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo.

12) L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate.

ART. 7
ASSEGNAZIONE DECENNALE DEI POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI
AGRICOLI

(artt. 2 co. 4 e 6 co 8 L.R. 12/99)

- 1) Nella fiera, ad eccezione di iniziative a merceologie esclusive riguardanti produzioni agricole locali, i posteggi riservati agli agricoltori non possono superare il 4%.
- 2) Ogni produttore non può occupare più di un posteggio per fiera o fiera straordinaria.
- 3) L'assegnazione del posteggio decennale e dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata ai sensi dell'art. 2 c. 4 L.R. 12/99 sulla base del numero di presenze maturate e, in subordine, dell'anzianità di azienda di cui alla L. 56/63 o dall'art. 19 L. 241/90 comprovata con autocertificazione.
- 4) I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge.
- 5) I produttori agricoli, pena decadenza della concessione del posteggio, possono vendere prevalentemente prodotti di propria produzione.
- 6) I produttori agricoli presenti alla spunta ed assegnatari di posteggio temporaneo, devono firmare l'apposito registro entro l'orario stabilito con Ordinanza Sindacale.
- 7) I posteggi non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati, per la singola giornata della fiera, ai produttori agricoli spuntisti nel rispetto della relativa graduatoria, formulata secondo i medesimi criteri indicati al comma 3.
- 8) Il produttore agricolo, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di presentare il certificato originale in corso di validità rilasciato dal Comune in cui è ubicato il fondo e, per i titolari di concessione di posteggio, il relativo atto.
- 9) La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui il titolare:
 - perda la qualifica di produttore agricolo;
 - non utilizzi il posteggio assegnato per tre edizioni consecutive della fiera, salvo le assenze per malattia, servizio militare e gravidanza e con l'osservanza di quanto previsto al successivo art. 10.
- 10) I produttori agricoli devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
- 11) Per quanto non previsto specificamente in questo articolo, ai produttori agricoli si applicano le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 8
ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DISPONIBILI

(art. 28 comma 11 D.Lgs. 114/98-art. 6 comma 9 L.R. 12/99-punto 4 lett.a-b-Del.reg. 1368/99)

- 1) I posteggi non dati in concessione decennale vengono assegnati ai commercianti in possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche rilasciata da qualsiasi Comune italiano, che abbiano presentato domanda di assegnazione almeno 60 giorni prima della fiera. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o il protocollo del Comune se la domanda è consegnata a mano (*punto 4 della Del. Reg. 1368/99*).
- 2) L'assegnazione dei posteggi avviene sulla base della "graduatoria" degli operatori non titolari di posteggio" di cui al successivo art. 12.
- 3) Le domande degli operatori che, non avendo maturato presenze sulla fiera, non figurano nella graduatoria di cui al successivo art. 12, sono eventualmente accolte tenendo conto:
 - della maggiore anzianità d'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al richiedente stesso o ai suoi dante causa debitamente documentata;
 - in caso di parità di anzianità di azienda, della maggiore anzianità di iscrizione del richiedente al Registro Imprese
- 4) Il titolare di una sola concessione di posteggio può presentare domanda per l'assegnazione di un posteggio disponibile ai sensi del presente articolo, ma non può far valere le presenze che gli hanno dato diritto al rilascio dell'autorizzazione e relativa concessione di posteggio decennale (*punto 4 lettera e) della Del. Reg. 1368/99*).
- 5) Le assegnazioni di cui ai precedenti commi avvengono nel rispetto del settore merceologico, dei posteggi a merceologia esclusiva, compatibilmente con i vincoli igienico - sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e con la possibilità di transito all'interno della fiera.
- 6) Concluse le assegnazioni di cui ai commi precedenti, gli operatori che rimangono esclusi per esaurimento dei posteggi disponibili, hanno diritto di priorità nell'ammissione alle operazioni di spunta di cui al successivo articolo 9.

ART. 9
ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

(art. 28, comma 11 del D.L.gs. 114/98-punto 4 lett.b Del.reg. 1368/99)

- 1) I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati, per la giornata, a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche che abbiano firmato l'apposito Registro entro l'orario di cui all'art. 5 del presente Regolamento e che si presentino con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività.
- 2) L'assegnazione alla spunta avviene seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti". Questa è determinata dal numero di volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sulla fiera per ottenere ed abbia ottenuto l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante; (*art. 27 comma lettera f) D.Lgs. 114/98*).
- 3) In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione, ha diritto di priorità il titolare dell'azienda con maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda stessa o ai

danti causa eventualmente documentata con la presentazione da parte dell'operatore interessato di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4) I posteggi vincolati a merceologia specifica non occupati dai rispettivi titolari, in via esclusiva, sono assegnati giornalmente, agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria degli spuntisti.

5) In occasione dell'effettuazione di fiere straordinarie non si conteggiano le firme di presenza ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.

6) L'operatore che non accetta il posteggio disponibile e chiaramente adeguato alle dimensioni del suo autonegozio/banco o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.

7) Nell'ambito della fiera:

a) l'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante;

b) il concessionario di due posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione;

c) il concessionario di un solo posteggio, titolare di altra o altre autorizzazioni, non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa il posteggio di cui è titolare;

d) il concessionario di un solo posteggio, titolare di altra o altre autorizzazioni, se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, ha diritto all'assegnazione di un solo posteggio temporaneamente vacante;

e) non si può partecipare alla spunta senza attrezzature di vendita e senza merci.

8) Gli assegnatari di posteggio che effettivamente svolgono l'attività sono tenuti ad apporre la propria firma nell'apposito registro.

9) Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.

10) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 4, della L.R. 12/99, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale legge (30/06/99), la mancata presenza per tre anni consecutivi alla fiera comporta l'azzeramento delle presenze effettuate.

ART. 10 ASSEGNAZIONE SECONDO POSTEGGIO

1) Non è consentito all'operatore di detenere in concessione decennale, nella stessa fiera, più di un posteggio, salvo il caso di assegnazione, in via temporanea, ovvero limitatamente alla singola edizione, di un secondo posteggio, quest'ultimo da assegnarsi secondo le procedure e le modalità di cui al comma 2.

2) Ai fini dell'assegnazione, in via temporanea, di un secondo posteggio, si applicano all'operatore già titolare di un posteggio in concessione decennale, gli stessi criteri validi per gli operatori non titolari di posteggio e di cui all'art. 9.

3) Agli effetti di cui al comma 2 ed in relazione alle disposizioni di cui al punto 4), lett. e) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, valgono, unicamente, le presenze effettive maturate dall'operatore in virtù dell'assegnazione del secondo posteggio.

4) L'assegnazione del secondo posteggio può avvenire attraverso l'acquisizione dell'azienda.

ART. 11 ASSENZE

1) I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita dall'Ordinanza del Sindaco in merito di orari di attività della Fiera e Fiera Straordinaria, non possono accedere alle operazioni fieristiche della giornata e saranno considerati assenti per tutta la durata della Fiera, salvo motivato preavviso.

2) L'assenza non sarà riportata nel registro di cui al successivo articolo 12 qualora:

- a) venga prodotta idonea giustificazione entro il 15° giorno;
- b) con l'assenza di oltre il 50% dei concessionari di posteggio.

3) In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del D. Lgs. 31/3/1998 n. 114 può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.

ART. 12 REGISTRO DELLA FIERA GRADUATORIA TITOLARI DI POSTEGGIO E SPUNTISTI

1) Presso il competente Servizio Comunale è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:

a) la planimetria dell'area con l'indicazione numerato dei posteggi e la merceologia consentita alla vendita;

b) l'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione;

c) il registro della graduatoria dei titolari di posteggio formulata in base alla:

- maggiore anzianità dell'attività della fiera ricavabile dalla data di assegnazione di posteggio, proprio o dei dante causa;
- a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica, documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa presentata dall'operatore interessato con la modalità dell'autocertificazione;

d) il registro della graduatoria dei non assegnatari di posteggio formulata in base a:

- maggiore anzianità di presenza (riferita ad un'unica autorizzazione) con firma alla "spunta";
- maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa autocertificata.

2) Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'ammissione del subentrante nella medesima postazione della graduatoria dei titolari di posteggio occupata dal dante causa (punto 7 lettera c) della delibera reg. 1368/99).

3) Copia costantemente aggiornata, della documentazione di cui al punto 1 sono depositate presso l'Ufficio di Polizia Municipale per il servizio di vigilanza.

ART. 13
SCAMBIO DI POSTEGGI
(punto 2 lett. h Del.Reg. 1368/99)

- 1) Le domande di scambio di posteggio, sono accolte (nell'ambito dello stesso settore merceologico della fiera) compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei banchi e degli autonegozi.
- 2) Le domande, in bollo, devono essere presentate congiuntamente ed indicare il numero dei posteggi.
- 3) Al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
- 4) La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

ART. 14
SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)
(punto 2 lett. a Del.reg. 1368/99)

- 1) Il Comune, dall'1 al 31 maggio e dall'1 al 30 novembre di ogni anno, rende noto l'elenco dei posteggi liberi con l'indicazione del settore merceologico, della localizzazione e della loro superficie; per questi gli operatori già concessionari di posteggio per lo stesso settore possono avanzare domanda di migloria in bollo.
- 2) Le domande verranno esaminate entro il 30 giugno ed il 31 dicembre.
- 3) Le miglorie fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità della graduatoria della fiera di cui all' articolo 12 e saranno assegnate con le modalità di cui all'articolo 18 comma 2°, tenendo conto dei posteggi che si rendano liberi a seguito di accoglimento delle domande di miglorie.

ART. 15
AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO
(punto 2, lett. i), Deliberazione Regionale n. 1368/99)

- 1) L'ampliamento dei posteggi può avvenire:
 - a) attraverso l'acquisizione di posteggio da parte di operatore titolare di posteggio contiguo, secondo i criteri stabiliti al punto 2, lett. i), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, semprechè l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata;
 - b) per iniziativa dell'amministrazione comunale, a seguito di ampliamento dell'area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione applicandosi, anche nella fattispecie di cui alla presente lettera, il limite di 80 metri quadrati previsto dai criteri richiamati al comma 1 alla lettera a), previa accettazione da parte del concessionario.
- 2) In caso di ampliamento della superficie di uno o più posteggi si procede alla modifica d'ufficio della planimetria dell'area fieristica.

ART. 16
SUBINGRESSO

(art. 4 Legge Regionale n. 12/99)

- 1) Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, comporta:
 - a) l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio;
 - b) il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione oggetto di volturazione e delle presenze effettuate.

- 2) Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali può iniziare l'attività dopo aver presentato domanda di subingresso sia per la voltura dell'autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio la cui durata sarà pari a quella del titolo ritirato.

- 3) In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su area pubbliche, per il settore alimentare, gli eredi in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione (*circolare MICA n. 3467 del 28.05.1999*).

- 4) Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro sei mesi dal decesso del precedente titolare. Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività e /o cedere l'azienda a terzi prima del conseguimento dei requisiti professionali.

- 5) Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante della società.

- 6) In caso di trasferimento temporaneo della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario. Il trasferimento in gestione è ammesso solo nel rispetto della merceologia del cedente.

ART. 17

REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

(art. 5 Legge Regionale n. 12/99)

- 1) L'autorizzazione amministrativa è revocata:
 - a) nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs 114/98;
 - b) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, o, in caso di subingresso, dalla reintestazione, salvo proroga non superiore a sei mesi;
 - c) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancata presenza della fiera per tre edizioni consecutive; sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e le assenze dovute ad intemperie;
 - d) nel caso di rinuncia all'autorizzazione.

- 2) La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per:

- a) rinuncia del titolare;
- b) revoca per motivi di pubblico interesse - salvo il diritto di ottenere un altro posteggio, individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nella stessa fiera e, in subordine, in altra area individuata dal Comune;
- c) revoca per mancato utilizzo del posteggio per tre anni consecutivi fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare;
- d) revoca dell'autorizzazione amministrativa;
- e) revoca per cessione in utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti od aziende terze che non ne abbiano titolo.

ART. 18

RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI

(punto 7, lett.b) Deliberazione Regionale n. 1368/99)

1) Si configura ristrutturazione parziale della fiera qualora i posteggi interessati siano inferiori al 50% del totale dei posteggi della fiera stessa.

Si configura ristrutturazione totale qualora i posteggi interessati siano superiori al 50%. Solo in caso di ristrutturazione totale si dovrà provvedere ad una riassegnazione di tutti i posteggi.

L'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni, stabilisce le modalità per la riassegnazione dei posteggi (sia parziale che totale) in base a quanto previsto dalla vigente normativa e dal presente regolamento.

2) I nuovi posteggi sono assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere in base alla graduatoria e nell'ambito del settore merceologico.

3) In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area della fiera, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. L'Amministrazione Comunale individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento.

4) I nuovi posteggi provvisori sono assegnati secondo l'ordine risultante dalla graduatoria e nell'ambito del settore merceologico.

5) L'ampiezza dei singoli posteggi non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria.

ART. 19

ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI

1) Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'ampliamento dell'area della fiera e, conseguentemente, vengano istituiti nuovi posteggi la relativa assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità indicate dal presente Regolamento.

ART. 20

POSTEGGI VINCOLATI A MERCEOLOGIA SPECIFICA

1) Nel caso di istituzione di nuovi posteggi il Consiglio Comunale, sentite le Associazioni di categoria degli imprenditori e dei consumatori, può vincolare i nuovi posteggi, fino ad un massimo del 4% dei posteggi in organico, a merceologie specifiche non presenti o carenti nella fiera.

2) Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria indicata nella concessione di posteggio. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

ART. 21
CIRCOLAZIONE STRADALE

- 1) Il Comune, con apposita ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata alla Fiera ed alle Fiere straordinarie.
- 2) Durante lo svolgimento è vietato il commercio itinerante nel raggio di mt. 500 rispetto all'area della fiera e fiera straordinaria. Tale forma di commercio si può svolgere (nel rispetto dell'art. 3 della L.R. 12/99) in possesso di autorizzazione di cui al D.Lgs. 114/98.

ART. 22
SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

- 1) I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
- 2) I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area di mercato purchè nello spazio del posteggio, se concesso.
- 3) Coloro che ammodernando le proprie attrezzature intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio, dovranno preventivamente fare apposita istanza per ottenere l'aumento della dimensione del posteggio se possibile oppure un altro posteggio di idonea dimensione. In caso negativo non sarà possibile utilizzare dette nuove strutture.
- 4) In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
- 5) Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.
- 6) Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o negozi.

ART. 23
MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

- 1) L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza (*art. 5 comma 1 legge regionale 12/99*).
- 2) L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.
- 3) Il posteggio non deve rimanere incustodito se non per periodi limitati dovuti a causa di forza maggiore.
- 4) L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività.
- 5) Le tende di protezione dei banchi e le attrezzature analoghe non possono sporgere oltre 100 cm dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio.

- 6) La parte inferiore della copertura dei banchi deve essere posizionata ad almeno m. 2 dal suolo.
- 7) E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio.
- 8) Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
- 9) E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
- 10) Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
- 11) Nell'area della fiera è consentito utilizzare energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, purché, non inquinanti, nel rispetto, comunque, delle norme igienico - sanitarie vigenti.
- 12) Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sulla stessa fiera più di due posteggi.
- 13) Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e del regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazione.

ART. 24
NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA
(art. 28, co. 8 D.lgs. 114/98)

- 1) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria.
- 2) I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a cm. 50 dal suolo.
- 3) In occasione dell'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento o scambio di posteggi e di ristrutturazione del mercato, al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare e che necessitano di tali servizi.
- 4) L'operatore dovrà detenere sul posteggio (sia del settore merceologico alimentare sia del settore merceologico non alimentare) un estintore a polvere di almeno 3 Kg o, in alternativa, due estintori per complessivi Kg. 3 almeno, omologati e regolarmente revisionati.
- 5) E' ammesso l'utilizzo di apparecchiature alimentate da gas combustibile e di sorgenti di calore alle seguenti condizioni:
 - il quantitativo di GPL di scorta non deve superare i 75 kg.;
 - gli apparecchi debbono risultare conformi alle norme vigenti, oppure provvisti di dispositivi omologati per l'intercettazione del flusso gassoso in caso di spegnimento accidentale della fiamma;
 - i tubi di collegamento fra bombola ed apparecchio utilizzatore, devono essere conformi a norme UNI-CIG;

- la disposizione delle bombole deve risultare tale da non essere esposta a fonti di calore ed inoltre, deve essere opportunamente ventilata;
- debbono essere predisposti e resi disponibili n. 2 estintori portatili di tipo a polvere da 6 kg., omologati e revisionati.

ART. 25
SANZIONI

(art. 29 del D.Lgs. n. 114/98)

- 1) Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite ai sensi della normativa vigente.
- 2) In caso di particolare gravità o recidiva (stessa violazione commessa più di due volte nel corso dell'anno solare), il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita riferita alla singola autorizzazione per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.
- 3) Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza.

ART. 26
DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROGRAMMATICO

(art. 6 Comma 7, Legge Regionale n. 12/99)

- 1) Ai consorzi di operatori, regolarmente costituiti, che rappresentino almeno il 51 per cento degli operatori titolari di posteggio nell'ambito di una fiera o ad altri soggetti esterni, è riconosciuta la possibilità di ottenere in affidamento la gestione dei servizi di mercato, sulla base di apposita convenzione.